



ISTITUTO COMPRENSIVO SATTA – SPANO- DE AMICIS

VIA G.M. ANGIOY 8 09124 CAGLIARI TEL. 070663225

E .MAIL CAIC867003@ISTRUZIONE.IT –CAIC867003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Circolare N.12

**Ai Docenti della Scuola Secondaria
Ai Sigg.ri Genitori
Al Personale A.T.A.
Al sito web dell'Istituto**

OGGETTO: Nuova disciplina uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.

In riferimento all'oggetto si informa il personale scolastico e i genitori che ai sensi dell'art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n.148 (convertito, con modificazioni, nella L. 4/12/2017, n. 172) è **stata modificata la disciplina normativa riguardante l'uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.**

La nuova norma ha attribuito ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, il potere di autorizzare l'Istituzione scolastica a consentire agli alunni l'uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni. **L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.**

Secondo la norma di legge l'autorizzazione all'uscita autonoma, può essere concessa dopo aver valutato attentamente nel concreto i seguenti 3 fattori:

- età del minore; - grado di autonomia del minore; - specifico contesto ambientale.

Appare opportuno chiarire che l'esercizio di questo potere giuridico, come tutti quelli legati alla potestà genitoriale, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore. Nel caso specifico l'interesse del minore è individuato dalla stessa norma legislativa nel considerare l'uscita autonoma come attività utile a realizzare un processo volto alla sua auto responsabilizzazione, elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia personale.

In ottemperanza a quanto previsto dalle nuove disposizioni normative l'uscita autonoma degli alunni sarà consentita solo se la famiglia avrà provveduto a compilare il modulo allegato alla presente, e l'autorizzazione sarà concessa ai sensi dell'art.19-bis del D.L. 16/10/2017, n.148 (convertito, con modificazioni, nella L.4/12/2017, n. 172) avente l'effetto giuridico di esonerare il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza.

In mancanza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell'istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dell'ultima ora dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato.

L'autorizzazione e le copie del documento di identità dei genitori firmatari dovranno essere consegnate ai coordinatori di classe e di sezione.



Il Dirigente Scolastico
Limbania Maria Rombi

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A
MEZZO STAMPA AI SENSI
DELL'ART.3, COMMA 2,
DEL D.L.VO.N. 39/93